

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Quantum
 Altri elementi

 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Nel cantiere nel quale lavorava l'infortunato era prevista la realizzazione di un'area pubblica di sosta nel centro storico e, tra le opere da eseguire, era stato previsto anche lo smontaggio della recinzione, dell'altezza di circa due metri, che circondava l'area adiacente un campo sportivo, con sostituzione della stessa mediante posa in opera di una rete metallica nuova della stessa altezza. Il 25 febbraio del 2011, il lavoratore, assunto quale apprendista muratore nel 2009, era stato inviato sul cantiere con l'incarico di rimuovere la recinzione, avvalendosi nell'occorrenza di una scala costituita da un solo tronco, con un montante privo di dispositivo antisdrucchiolo e troppo corta rispetto al tipo d'intervento richiesto. Il lavoratore aveva, pertanto, posizionato la scala su una cisterna, appoggiandola ad un palo della luce e cadendo dalla stessa, procurandosi un trauma cranico.

Tipologia del luogo di avvenimento

<input type="checkbox"/> Privato	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Ufficio
		<input type="checkbox"/> Fabbrica	<input type="checkbox"/> Altro
			<input type="text"/>

Principio di diritto

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato il ruolo del coordinatore per la sicurezza e la correlata posizione di garanzia che si affianca a quella di altre figure, riservando ad esso compiti di "alta vigilanza" che si articolano nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; nella verifica dell'idoneità del POS e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC; nell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute [cfr. in motivazione sez. 4 n. 3288 del 27/09/2016 Ud. (dep.23/01/2016); in senso conforme, cfr. sez. 4 n. 44977 del 12/06/2013, Rv. 257167; n. 46991 del 12/11/2015, Rv. 265661; n. 47834 del 26/04/2016, Rv. 268255; n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735].

Si è pure precisato che il controllo e le verifiche correlate alla posizione di garanzia in esame non possono essere meramente formali, ma vanno svolte in concreto, sebbene non sia richiesta la presenza quotidiana del coordinatore sul cantiere, ma la sola presenza rispetto ai momenti delle lavorazioni topiche rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi.

In altri termini, «...il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un poterdovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92 co. 1 lett. F) d. lgs. 81/2008]» (cfr. sez. 4 n. 3288/2016 citata).

Pertanto, anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e, parallelamente, «l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale» (cfr. sempre in motivazione sez.4, sent. N. 3288/2016 citata), poiché il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) [cfr. sez. 4 n. 18149 del 21/04/2010, Rv.247536].

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto_del_ricorso	<input type="checkbox"/> Ricorso_inammissibile		
annullamento	<input type="checkbox"/> senza rinvio	<input type="checkbox"/> con rinvio	<input type="checkbox"/> con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; lo condanna inoltre a rimborsare ex art.541, secondo comma, cod. proc. Pen., al R.A. le spese sostenute per questo giudizio che si liquidano in €2.500,00, oltre accessori per legge. Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2017.

Note

Il ricorso era stato proposto dalla parte civile.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.